

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1991

relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

(91/322/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che la direttiva 80/1107/CEE specifica all'articolo 8, paragrafo 4, terzo comma che i valori limite di esposizione professionale di carattere indicativo devono riflettere le valutazioni effettuate da esperti in base a dati scientifici;

considerando che la fissazione di detti valori è intesa ad armonizzare le condizioni di lavoro sotto questo profilo, salvaguardando i progressi conseguiti;

considerando che la presente direttiva rappresenta un progresso concreto verso la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74.

considerando che i valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del dispositivo generale volto a garantire la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che un primo elenco di valori limite di esposizione professionale può essere redatto per gli agenti per i quali esistono negli Stati membri valori limite simili, dando priorità agli agenti presenti sul luogo di lavoro atti ad incidere sulla salute dei lavoratori; che questo primo elenco può essere basato sui dati scientifici esistenti in ordine agli effetti sulla salute, benché questi dati risultino per taluni agenti particolarmente limitati;

considerando che può inoltre rivelarsi necessario fissare valori limite di esposizione professionale per periodi brevi, tenendo conto degli effetti derivanti da esposizioni di corta durata;

considerando che la direttiva 80/1107/CEE propone un metodo di riferimento che prevede, in particolare, una valutazione dell'esposizione e una strategia di misurazione dei valori limite di esposizione professionale;

considerando che in futuro potrà essere necessario definire congrui metodi di riferimento, vista l'esigenza di affidabili misurazioni dell'esposizione in relazione ai valori limite dell'esposizione professionale;

considerando che i valori limite di esposizione professionale dovranno essere soggetti ad un continuo esame e che dovranno essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti;